Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 126 del 31 maggio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (MARZO 1950 - DICEMBRE 1951)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1950, n. 2.
Disinfestazione degli abitati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 28 *marzo* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai Comuni di eseguire negli abitati, secondo le norme che saranno impartite dall'Assessorato all'igiene e sanità, regolari trattamenti insetticidi stanziando nei bilanci le somme all'uopo occorrenti.

Art. 2.

Nel bilancio della Regione è annualmente stanziato un fondo per la disinfestazione degli abitati allo scopo di rendere efficiente il servizio nei Comuni che si trovino in difficoltà finanziarie particolarmente gravi.

Art. 3.

Per facilitare il compito dei Comuni è istituito un servizio regionale di controllo e di assistenza tecnica alle dipendenze dell'Assessorato all'igiene e sanità pubblica.

Art. 4.

La Giunta regionale regolerà con apposite norme la gestione del fondo nonchè il servizio di controllo e di assistenza tecnica di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 marzo 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1950, n. 4.
Stanziamento di un contributo annuo per la Facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 28 *marzo* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare le attrezzature scientifiche e le dotazioni degli Istituti delle Facoltà di scienze agrarie della Università di Sassari si concede per tale Facoltà un contributo annuo di lire due milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui alll'art. 1, viene erogato a cominciare dall'anno accademico 1949-1950 e grava sul bilancio della Regione rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

La presente legge sara pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 marzo 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1950, n. 5.
Stanziamento di un contributo annuo per la istituenda Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 28 *marzo* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'istituzione di una Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari, è concesso, a decorrere dal primo anno di funzionamento, un contributo annuo di tre milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente grava sul bilancio della Regione rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 marzo 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1950, n. 12.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 28 *marzo* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e centosettanta milioni, prevista nel cap. 98 del bilancio per l'esercizio finanziario 1950, per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti, suddivisa fra le seguenti categorie di opere:

Opere igieniche	L. 420.000.000
Edilizia scolastica	» 360.000.000
Opere stradali	» 230.000.000
Edilizia popolare	» 110.000.000
Urbanistica ed edifici di culto	» 50.000.000

Art. 2.

La Regione anteciperà sui fondi di cui all'articolo precedente la totalità delle somme necessarie alla esecuzione delle opere in base ai relativi progetti tecnici.

Della spesa totale di ciascuna opera una quota pari al contributo di cui all'articolo seguente sarà assunta dalla Regione. La rimanente quota resterà a carico degli Enti interessati, che ne effettueranno il rimborso alla Regione in trenta rate annuali costanti, senza interessi, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avverrà il collaudo finale dei lavori.

Le spese di manutenzione saranno sostenute dagli Enti interessati, a partire dalla data di consegna delle opere.

Art. 3.

Il contributo della Regione di cui al primo capoverso dell'art. 2 è fissato nella seguente misura:

cinquanta per cento della spesa totale per la costruzione o il completamento di strade provinciali e comunali, escluse le strade vicinali;

quaranta per cento della spesa totale per tutte le altre opere.

Art. 4.

La esecuzione delle opere dovrà essere preceduta della regolare deliberazione di richiesta degli Enti interessati, corredata dalla dichiarazione di impegno alla restituzione della quota a loro carico, e dalla indicazione delle relative garanzie.

La Giunta Regionale, con decreto del suo Presidente, potrà esonerare in tutto od in parte dal rimborso della rata annuale a loro carico gli Enti che vengano a trovarsi nella riconosciuta impossibilità di sostenere l'onere pur avendo iscritto nella parte attiva del bilancio tutte le possibili entrate.

Art. 5.

La progettazione e la esecuzione delle opere saranno effettuate a cura degli Enti interessati.

Questi, tuttavia, ove lo ritengano necessario, potranno, all'atto della richiesta di cui all'art. 4, domandare alla Regione di sostituirli tanto nella progettazione quanto nella esecuzione.

L'approvazione del progetto, l'alta sorveglianza dei lavori ed il collaudo finale spettano all'Assessorato ai lavori pubblici.

Nel caso di cui al primo capoverso del presente articolo, gli appalti delle opere saranno promossi ed aggiudicati dall'Assessorato ai lavori pubblici, assistito da un rappresentante dell'Ente interessato.

Art. 6.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 marzo 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1950, n. 11.

Distacco della frazione Domusnovas Canales dal comune di Abbasanta ed aggregazione al comune di Norbello.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 7 del* 1° *giugno* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Domusnovas Canales è distaccata dal comune di Abbasanta ed è aggregata al comune di Norbello.

Art. 2.

La delimitazione territoriale della frazione Domusnovas Canales è stabilita come risulta dalla pianta planimetrica pubblicata negli albi pretori dei comuni di Abbasanta e di Norbello dal 19 marzo al 3 aprile 1949, e dalla relazione descrittiva dell'Ufficio del genio civile di Cagliari in data 16 marzo 1949.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la Giunta provinciale amministrativa competente, sarà provveduto, ai sensi della legge comunale e provinciale, al riparto della passività e attività tra i comuni di Abbasanta e di Norbello.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 maggio 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1950, n. 14.

Istituzione ed arredamento di scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 16 *luglio* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'istituzione di nuove scuole materne è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 sullo stanziamento previsto in bilancio per l'esercizio finanziario 1950 al cap. 92.

La progettazione, la costruzione, l'arredamento delle scuole materne di cui al precedente comma sono affidate all'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Art. 2.

Nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1 l'Ente per le scuole materne della Sardegna provvederà a predisporre

un piano di distribuzione di tali scuole nella Regione con precedenza per le zone che ne abbiano maggiore necessità.

Detto piano sarà approvato preventivamente dall'Assessore alla pubblica istruzione.

Art. 3.

Gli edifici costruiti ed i materiali di arredamento acquistati con il suddetto stanziamento rimarranno di proprietà dell'Ente regione; di essi l'Ente per le scuole materne della Sardegna terrà distinti inventari.

Art. 4.

Al termine del proprio esercizio finanziario l'Ente trasmetterà il rendiconto della gestione delle somme di cui all'art. 1 all'Amministrazione regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1950, n. 15.

Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 16 *luglio* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione, l'Amministrazione regionale può erogare contributi a Comuni, Amministrazioni provinciali, Istituzioni e Consorzi di assistenza sanitaria ed altri Enti per l'impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali o per il miglioramento di quelli già esistenti.

Art. 2.

Le richieste di contributi, corredate del progetto che si intende attuare e del relativo piano finanziario, dovranno essere presentate all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 3.

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di questa, sentito il Comitato tecnico sanitario.

Art. 4.

Le istituzioni e gli enti di cui all'art. 1, alla fine dell'anno finanziario della Regione, dovranno fornire un rendiconto dettagliato e documentato sull'impiego dei contributi ottenuti all'Assessorato igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 5.

La spesa farà carico al capitolo 88 del bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1950, n. 16.

Concessione di contributi per fiere, mostre ed esposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 16 *luglio* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti locali mediante l'organizzazione, nel territorio della Sardegna, di fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionali o regionali, la Regione può concedere contributi in favore degli Enti promotori ed organizzatori di tali manifestazioni.

Al medesimo scopo possono essere concessi contributi per agevolare la partecipazione di enti e privati a fiere, mostre ed esposizioni sia nazionali che estere.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono accordati, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione di questa, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato o da altri Enti.

Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale industria e commercio e devono essere corredate del programma della manifestazione che si intende attuare o con il quale si intende partecipare alle mostre, fiere ed esposizioni, e dei relativi preventivi di spesa.

Il decreto stabilirà l'ammontare del contributo da concedere e le condizioni e modalità per il pagamento di esso.

Art. 3.

La spesa farà carico al cap. 111 del bilancio regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1950, n. 17.

Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 16 *luglio* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può erogare contributi a favore del pubblico spettacolo e, in genere, per manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con particolare riguardo a quelle che abbiano preminente fine di educazione e divulgazione popolare e che, comunque, non si propongano essenzialmente scopi di lucro.

Quando la Regione intervenga con contributi a singole manifestazioni, la determinazione dei prezzi di accesso alle manifestazioni stesse deve riportare l'approvazione della Presidenza della Giunta.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta, che ne determina la misura, in relazione al carattere, valore artistico, importanza delle mani-

festazioni e alla capacità tecnico-organizzativa dei promotori, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato e da altri Enti.

Art. 3.

La spesa farà carico al cap. 78 del bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1950, n. 28.

Modifiche all'organico dell'Assessorato alle finanze.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 16 *luglio* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico dell'Assessorato alle finanze contenuto nella tabella allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è modificato ed integralmente sostituito dall'organico contenuto nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Per la maggior spesa occorrente la Giunta regionale è autorizzata a proporre gli eventuali provvedimenti di storno.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 1950

CRESPELLANI

Tabella dell'organico dell'Assessorato alle finanze

(*allegata alla legge regionale* 22 *giugno* 1950, *n.* 28)

I. — SERVIZI AMMINISTRATIVI

1 Segretario particolare di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Direttore dei Servizi amministrativi di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Segretario addetto di grado non superiore al 9°, categaria *A* o *B;*
1 Capo Ufficio demanio di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
2 Segretari di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Capo Ufficio tributi di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Capo Ufficio credito e risparmio di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
2 Geometri di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Economo di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Computista capo di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
1 Archivista di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
2 Applicati di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
2 Applicati dattilografi di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Subalterno.

II. — RAGIONERIA REGIONALE

1 Direttore regionale di ragioneria di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
2 Capi ufficio di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
7 Capi reparto di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
14 Segretari e ragionieri di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
11 Applicati di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
2 Applicati dattilografi di grado non superiore al 12°, categoria *C.*
2 Subalterni.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1950, n. 29.

Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *dell'*11 *agosto* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' obbligatoria la profilassi delle seguenti malattie del bestiame: echinococcosi, distomatosi, strongilosi, tubercolosi bovina, nonchè la profilassi vaccinica della rabbia.

Art. 2.

La profilassi dell'echinococcosi sarà eseguita con quattro trattamenti annuali antielmintici di tutti i cani.

L'introduzione di cani nel territorio della Regione è subordinata all'esecuzione del trattamento.

Art. 3.

La profilassi vaccinica della rabbia sarà fatta, oltre che con le misure normali di polizia veterinaria, con la vaccinazione di tutti i cani presenti nei Comuni dove si sia verificato un caso di rabbia.

Art. 4.

La profilassi terapeutica della distomatosi e della strongilosi si eseguirà con il trattamento di tutti gli animali infestati, o presunti tali.

Art. 5.

La profilassi della tubercolosi bovina sarà eseguita dagli Uffici veterinari provinciali in collaborazione con la Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna mediante la ricerca sistematica dei capi infetti per mezzo della prova alla tubercolina.

Gli animali riscontrati infetti dovranno essere abbattuti. Il compenso ai proprietari per l'abbattimento sarà fissato dal veterinario provinciale a norma dell'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533. L'ordine di abbattimento sarà decretato dal prefetto. L'indennità sarà corrisposta dalla Regione con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità pubblica in base alla relazione-perizia. Nessuna indennità è dovuta per i capi importati da meno di sei mesi.

Art. 6.

I materiali farmaceutici occorrenti per l'esecuzione di quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge saranno distribuiti dagli Uffici veterinari provinciali.

Art. 7.

Sono incaricati dei trattamenti i veterinari condotti nell'ambito della rispettiva condotta.

Qualora questi non possano disimpegnare i servizi suddetti con la dovuta regolarità e tempestività, le Prefetture provvederanno, di volta in volta e limitatamente ai servizi previsti nella presente legge, a conferire l'incarico sentite le proposte degli Ordini provinciali dei veterinari a liberi professionisti in qualità di coadiutori dei veterinari condotti. Tali incarichi possono essere revocati « ad nutum ».

Art. 8.

Ogni veterinario incaricato del trattamento dovrà preparare, alla fine di ogni semestre, e presentare alla Prefettura, non oltre il giorno venti del mese successivo, una relazione, in duplice copia, vistata dal sindaco, sull'attività svolta in ordine a ciascuna delle malattie di cui all'art. 1, indicando il numero dei capi trattati, nonchè il nominativo ed il recapito dei proprietari.

Art. 9.

Le Prefetture, dopo aver controllato l'esattezza delle relazioni, trasmetteranno una delle copie all'Assessorato all'igiene e sanità pubblica.

Art. 10.

Ai veterinari che avranno eseguito i trattamenti spetterà un equo compenso per capo di bestiame, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assessorato all'igiene e sanità pubblica.

Art. 11.

L'Assessore all'igiene e sanità pubblica, controllate le relazioni, disporrà per il pagamento dei compensi suddetti con proprio decreto.

Art. 12.

Tutte le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge faranno carico per il 1950 al cap. 89 del bilancio regionale ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1950, n. 31.
Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 21 *agosto* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato all'agricoltura e foreste un Comitato tecnico regionale per l'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

l'Assessore all'agricoltura e foreste, che lo presiede;

tre docenti di Università o direttori di Istituti o di Stazioni di sperimentazione, esperti in materia di agricoltura;

dodici esperti in materie di competenza dell'Assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 3.

Il Comitato è convocato dal presidente per esprimere parere sulle materie di competenza dell'Assessorato alla agricoltura e foreste e sui provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima, e restano in carica due anni.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il presidente.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, nominato dall'Assessore.

Art. 5.

Su richiesta dell'Assessore o del Comitato, possono partecipare alle sedute di questo i funzionari capi servizio nelle singole materie in seno all'Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione.

Art. 6.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1950, n. 32.
Istituzione del Comitato tecnico regionale per la finanza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 21 *agosto* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato alle finanze un Comitato tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

1) l'Assessore alle finanze, che lo presiede;
2) due esperti in materia di finanza pubblica;
3) due esperti in materia di credito e risparmio;
4) un esperto in tecnica bancaria;
5) un esperto in materia di credito agrario;
6) un esperto in materia di credito industriale;
7) un esperto in diritto e tecnica tributaria.

Art. 3.

L'Assessore alle finanze potrà chiedere al Comitato il parere su progetti di legge, schemi di regolamento ed ogni altro provvedimento di carattere finanziario o inerente il credito ed il risparmio, demandati alla competenza della Regione ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, nochè su problemi riguardanti banche ed istituti di credito in genere.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore alle finanze, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato alle finanze, nominato dall'Assessore.

Art. 5.

La convocazione del Comitato è disposta di volta in volta dall'Assessore alle finanze.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il presidente.

Art. 6.

Ai componenti ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1950, n. 39.

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 21 *agosto* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione al personale in servizio presso la Regione della speciale indennità di primo impianto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, dell'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, e dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, è prorogata fino al 31 dicembre 1950.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni in bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna; entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1950.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1950, n. 40.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 21 *agosto* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità stessa compete anche al personale dell'Ufficio di cui al capo VI delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni in bilancio necessarie per la attuazione della presente legge mediante storno del cap. 4 del bilancio regionale 1950.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1950, n. 34.

Istituzione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 5 *settembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

l'Assessore ai lavori pubblici, che lo presiede;

otto esperti in materia di viabilità, edilizia, urbanistica, bonifica, idraulica, elettrotecnica, ingegneria sanitaria e marittima.

Art. 3.

Il Comitato è integrato con un delegato dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione quando si debbano esaminare argomenti relativi ad opere igienico-sanitarie o interessanti problemi paesistici o belle arti, e con un delegato dell'Assessore all'agricoltura e foreste quando si debbano esaminare argomenti interessanti l'agricoltura.

Possono essere altresì chiamati, su iniziativa dell'Assessore o su richiesta del Comitato, i funzionari capi servizio delle singole materie in seno all'Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione, e i capi degli Uffici provinciali del genio civile.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima. Restano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente ed è chiamato a dar parere:

sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche e sui progetti esecutivi delle singole opere;

sui progetti di legge o altri problemi od affari in materia di lavori pubblici qualora l'Assessore ai lavori pubblici lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il presidente.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, nominato dall'Assessore.

Art. 7.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1950, n. 37.

Celebrazione dell'anniversario della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 5 *settembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ultima domenica di gennaio la Regione celebra ogni anno la sua costituzione in ente autonomo.

Art. 2.

Nella ricorrenza di cui all'articolo precedente ed in tutte le feste e solennità riconosciute ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, gli uffici e gli enti amministrativi della Regione espongono il gonfalone regionale con la osservanza di quanto disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1950, n. 44.

Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 5 *settembre* 1950).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incremento della produzione agricola e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, l'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese per l'esecuzione dei lavori

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità o di miglioramento della produttività dei terreni;

2) di scasso di terreni per impianto di arboreti e vigneti razionali allo scopo di incrementare prodotti tipici o di particolare pregio;

3) di recinzione o di razionale sezionamento di fondi, a carattere stabile;

4) di sgherbimento o di dicioccamento per miglioramento di pascoli, di seminativi, di sughereti od altri arborati, ovvero per creare zone di difesa dei boschi contro gli incendi;

5) di spietramento;

6) di costruzione o sistemazione di strade interne poderali o di strade interpoderali;

7) di ringiovanimento e ricostituzione di oliveti deperiti;

8) di innesto di olivastri.

Il contributo è concesso soltanto per le spese di mano d'opera inerenti a lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, in ragione del 65 % per le aziende con un reddito fondiario catastale accertato in base al regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, non superiore a lire 10.000; in ragione del 50 % per le aziende con reddito non superiore a lire 40.000, ed in ragione del 30 % per le altre.

Agli effetti della misura del contributo le aziende condotte da cooperative di lavoro sono considerate aziende con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in relazione alle entità delle opere, e con le modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214.

Art. 2.

Qualora per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa della economia agricola e l'incremento della produttività della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dall'Assessore all'agricoltura e foreste, il quale, con lo stesso provvedimento, decide su eventuali reclami e costituisce, ove manchi, il Consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove le opere previste ai numeri 1, 4, 5 e 6 dell'art. 1 rivestano particolare importanza ai fini dell'incremento produttivo dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti sul terreno di un solo proprietario, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Art. 3.

Per le opere di importo superiore a lire 5 milioni e per quelle dichiarate obbligatorie ai sensi dei comma 2 e 3 del precedente articolo, fermi restando i limiti di competenza di cui al successivo art. 4, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dei computi metrici estimativi.

Il contributo si estende anche alle spese per la prestazione di tecnici incaricati della redazione del piano o della direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora le spese di cui ai comma precedenti siano anticipate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati. La ripartizione di dette spese fra i proprietari sarà fatta in ragione dei benefici conseguibili mediante la esecuzione delle opere.

Art. 4.

Ove trattisi di lavori il cui importo previsto non superi lire 5 milioni, la concessione dei contributi, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, spetta all'ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale provvede altresì alla liquidazione e al pagamento dei contributi stessi.

Per i lavori di importo superiore a lire 5 milioni è competente l'Assessore dell'agricoltura e foreste, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, corredata dal parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Sull'intero importo del contributo possono essere concessi, a richiesta dell'interessato, non più di tre acconti, ciascuno nella misura del 75 % della quota del contributo dovuta per i lavori compresi in ciascuno stato di avanzamento. Il saldo del pagamento del contributo sarà effettuato al collaudo finale.

Ove trattisi di azienda con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000, può essere concesso, a richiesta dell'interessato, un anticipo nella misura massima del 30 % dell'ammontare del contributo.

L'anticipo sarà ricuperato all'atto del pagamento delle rate di acconto in proporzione all'ammontare degli stati di avanzamento. Qualora non si faccia luogo al pagamento degli acconti il ricupero sarà eseguito alla liquidazione finale del contributo.

Art. 6.

Il controllo sulla esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera nonchè il collaudo delle opere sono effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, il beneficiario incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo e gli acconti eventualmente percepiti.

E' data facoltà all'Assessore all'agricoltura e foreste, nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, di affidarne la esecuzione o il completamento ad imprese preferibilmente cooperativistiche, e di anticipare la intera somma occorrente salvo rivalsa per la quota a carico del beneficiario.

La rivalsa è effettuata con la procedura stabilita dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti locali.

Art. 7.

I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con alcun altro contributo a carico della Regione e dello Stato.

Art. 8.

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti si può provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali della agricoltura.

Art. 9.

Per quanto non contemplato nella presente legge valgono i disposti del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili nella Regione.

Art. 10.

Con deliberazione della Giunta Regionale saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214.

Art. 11.

Per l'anno 1950 la spesa necesaria per gli interventi di cui alla presente legge per un ammontare di 500 milioni di lire farà carico al fondo stanziato nel cap. 102 del bilancio regionale. Per gli anni successivi la spesa necessaria farà carico ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1950, n. 41.

Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 15 *settembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Sardegna, le quali si trovino in accertate difficoltà finanziarie per il conseguimento delle loro finalità.

Art. 2.

Le istituzioni interessate devono presentare domanda motivata all'Assessore agli interni che dispone gli accertamenti necessari.

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 sarà disposta, su proposta dell'Assessore agli interni, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 3.

La spesa farà carico al cap. 85 del bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 settembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1950, n. 43.

Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 15 *settembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incoraggiare e favorire il progresso delle scienze e delle arti è autorizzata la concessione di borse di studio e di contributi per lo svolgimento di determinati piani di studio o di ricerche, e per pubblicazioni di memorie originali o di opere di particolare valore.

Art. 2.

Le borse di studio sono riservate a studenti nati in Sardegna o da genitori sardi o appartenenti a famiglie che abbiano residenza stabile in Sardegna, dotati di particolari capacità e che si trovino in condizioni economiche inadeguate. Possono essere concesse per la frequenza di scuole pubbliche, di corsi di studi all'estero o in reciprocità con borse di studio estere.

Art. 3.

L'ammontare delle borse non può superare:
lire 200.000 annue lorde per gli studi universitari;
lire 150.000 annue lorde per gli studi medi superiori;
lire 120.000 annue lorde per gli studi medi inferiori.

L'importo delle borse di studio a scambio è fissato, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta Regionale, in base agli accordi che, in uniformità con le direttive del Ministero degli affari esteri, interverranno con le istituzioni culturali estere concedenti lo scambio.

Le modalità di concessione saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 4.

Le domande sono esaminate da Commissioni apposite, composte, per le scuole medie, da un delegato dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, e da un delegato di ciascuno dei provveditori agli studi della Sardegna, e, per i corsi universitari o post-universitari, da un delegato dell'Assessore medesimo e da un delegato di ciascuno dei rettori delle Università isolane.

Le Commissioni devono, a parità di merito, dare la preferenza agli studenti di discipline interessanti lo sviluppo delle risorse economiche ed il progresso sociale della Sardegna.

Art. 5.

Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta Regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla base delle graduatorie formate dalle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

Le borse hanno una durata non superiore ad un anno scolastico e non sono cumulabili con altre borse o sussidi. E' invece, possibile il godimento di una borsa per più anni consecutivi. Il pagamento viene effettuato mediante rate mensili antecipate.

Art. 6.

Possono essere concessi contributi per studi o per la pubblicazione di memorie originali o di opere di particolare valore, riguardanti i vari campi delle arti, delle scienze e della tecnica. Nel caso di studi le domande devono specificare i piani di ricerche che si intendono compiere, e, nel caso di pubblicazione di memorie originali, deve esserne allegato il testo.

Art. 7.

L'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione nomina per le singole domande, o per gruppi di domande nel caso di affinità di materia, una Commissione composta di un suo delegato e di due persone particolarmente competenti con il compito di giudicare in merito alle richieste e di segnalare la misura dell'eventuale contributo.

Art. 8.

La concessione dei contributi viene deliberata, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta Regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla base delle relazioni delle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

Art. 9.

La spesa farà carico al capitolo 34 del bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 agosto 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1950, n. 45.

Impianto ed attrezzatura di colonie climatiche temporanee ed erogazione di contributi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 15 *settembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa per l'impianto e l'attrezzatura di colonie climatiche temporanee secondo un piano organico che risponda alle necessità dell'assistenza parascolastica.

E' parimenti autorizzata l'erogazione di contributi per il miglioramento degli impianti e delle attrezzature delle colonie già esistenti, gestite da Enti locali o da Enti di assistenza e beneficenza legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Allo scopo di studiare il piano di cui all'art. 1 è nominata una Commissione presieduta dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, e composta dagli Assessori agli interni, ai lavori pubblici e alle finanze o loro delegati, dai presidenti delle Deputazioni provinciali, dai medici provinciali e dai provveditori agli studi previo nulla osta del competente Ministero.

Art. 3.

La Commissione, inoltre, previo esame ed approvazione delle domande e dei progetti che vengono presentati, propone la misura dei contributi. I contributi vengono erogati mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione di questa.

La misura dei contributi è determinata in rapporto alle condizioni economiche dell'Ente richiedente ed alle opere da eseguirsi.

Gli Enti che fruiscano di concessioni previste dalla presente legge devono eseguire le opere secondo il progetto e nei termini stabiliti, e devono presentare all'Amministrazione regionale, ad ultimazione dei lavori, il rendiconto delle spese. Gli stessi Enti, nella gestione delle colonie hanno l'obbligo di osservare le direttive impartite dall'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione circa i criteri di scelta dei bambini da assistere ed il funzionamento delle colonie stesse.

Gli impianti e le attrezzature di cui al primo comma dell'art. 1 restano di proprietà della Regione

Art. 4.

La spesa farà carico al capitolo 94 del bilancio regionale 1950 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 settembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1950, n. 33.

Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *dell'*11 *ottobre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione un Comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

l'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, che lo presiede;

un esperto in materia di istruzione materna;

un esperto in materia di istruzione elementare;

un esperto in materia di istruzione media;

due esperti in materia di istruzione universitaria;

un esperto in materia di istruzione tecnica;

un esperto in materia di biblioteche;

un esperto in materia di belle arti e archeologia.

Art. 3.

Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere:

1) sulle proposte di istituzione di scuole o corsi per iniziativa o sul contributo della Regione;

2) sui piani e progetti regionali di edilizia scolastica;

3) sul programma annuale relativo a sussidi o contributi regionali per studi, ricerche, pubblicazioni;

4) sulle questioni riguardanti l'assistenza scolastica e parascolastica regionale;

5) sui problemi riguardanti, in genere, la pubblica istruzione.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale; sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti il Comitato, oltre il presidente.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, nominato dall'Assessore.

Art. 5.

Su iniziativa dell'Assessore o su richiesta del Comitato, possono essere chiamati a riferire su specifici problemi i funzionari capi servizio delle singole materie.

Art. 6.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 settembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1950, n. 38.

Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *dell'*11 *ottobre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono aumentate del 10 % le attuali misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione regionale.

L'aumento si applica anche al personale appartenente allo Stato e ad altri Enti pubblici, comandato presso la Regione, nonchè ai compensi già determinati in relazione al disposto dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario e sull'indennità di gabinetto, sul premio giornaliero di presenza, sulle gratificazioni a titolo di tredicesima mensilità, e sulla indennità di primo impianto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, dell'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7 e dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9; non hanno invece effetto sulle altre indennità, comunque denominate, ivi compresa quella di missione di cui all'art. 3 della stessa legge, nonchè sugli assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ancorchè utili a pensione.

Art. 3.

Ai dipendenti di ruolo della Regione dei gruppi *A* e *B* nelle funzioni e nei gradi previsti dalla tabella degli organici allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, modificata con la legge regionale 22 giugno 1950, n. 28, e dalla tabella allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

A decorrere dal 1° luglio 1950 l'indennità di funzione per il personale dei gradi 9°, 10°, 11° è aumentata di lire 2.000 mensili per il gruppo *A* e di L. 1.000 mensili per il gruppo *B*.

Ai dipendenti di ruolo della Regione compresi nelle categorie di cui alle tabelle *B*, *C* e *D*, allegate alla presente legge, è corrisposto, in aggiunta allo stipendio, un assegno perequativo non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalle tabelle medesime.

Ai dipendenti non di ruolo rientranti nella categorie di personale di cui ai precedenti comma è corrisposta, rispettivamente, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo nelle misure relative al gruppo e grado che ad essi compete per effetto del disposto dell'art. 1, ultimo capoverso, della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo stessi, non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, eccezion fatta per l'indennità di primo impianto di cui all'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e leggi successive.

sono ridotti nella medesima proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze;

sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze di cui al precedente alinea.

Art. 4.

Per il personale appartenente ad Enti pubblici diversi dallo Stato, in posizione di comando presso la Regione, resta salvo il trattamento più favorevole previsto dall'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, con l'estensione di cui all'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, nonchè dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, e dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9.

Art. 5.

La spesa relativa agli oneri derivanti dalla presente legge farà carico, per l'anno 1950, al cap. 1 del bilancio regionale per il personale addetto al Consiglio Regionale ed ai capitoli 4, 5, 6, 10 e 79 dello stesso bilancio per il personale addetto alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati.

Per la spesa riferentesi al periodo antecedente al primo gennaio 1950 si seguirà il procedimento di cui all'art. 53 del decreto legislativo Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a introdurre con proprio decreto nel bilancio le variazioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna; entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per il secondo comma dell'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nei *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 settembre 1950

CRESPELLANI

Misura delle indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B della Regione

TABELLA *A*

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *A*:

Grado		Importo mensile lordo
3°	L.	21.000
4°	»	18.000
5°	»	15.000
6°	»	13.000
7°	»	11.000
8°	»	9.000
9°	»	5.000
10°	»	5.000
11°	»	5.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *B*:

Grado		Importo
6°	L.	11.500
7°	»	9.500
8°	»	6.300
9°	»	3.500
10°	»	3.500
11°	»	3.500

TABELLA *B*

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *C*:

Grado		Importo
8°	L.	3.000
9°	»	3.000
10°	»	2.500
11°	»	1.000
12°	»	800
13°	»	700

TABELLA *C*

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	L.	2.500
Primo commesso	»	1.500
Usciere capo	»	800
Usciere	»	700
Inserviente	»	600
Capo agente tecnico	»	1.500
Agente tecnico	»	800

PERSONALE SALARIATO E TEMPORANEO

Capi operai	L.	800
1ª categoria (specializzati)	»	700
2ª » (qualificati)	»	700
3ª » (comuni)	»	500
4ª » (manovali)	»	500
5ª » (apprendisti)	»	500
6ª » (operai)	»	500
7ª » (operaie comuni)	»	500

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1950, n. 42.

Incremento dell'istruzione tecnica e professionale di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *dell'*11 *ottobre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare e incrementare l'istruzione tecnica e professionale, nonchè l'attrezzatura didattica e scientifica degli Istituti e delle Scuole tecniche professionali della Sardegna, sono autorizzate:

l'erogazione di contributi o sussidi ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; agli istituti e scuole tecniche aventi l'autonomia amministrativa; ai Provveditorati agli studi per gli istituti e scuole non aventi bilancio autonomo;

la istituzione di corsi organici professionali per il conseguimento delle qualifiche nei diversi campi della produzione.

Art. 2.

Le domande per ottenere i contributi, corredate del programma didattico e del prospetto delle spese, devono essere inviate all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. I contributi sono concessi, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

Gli Enti di cui all'art. 1 devono presentare all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione un rendiconto annuale sull'impiego dei contributi.

Art. 4.

Le spese faranno carico al cap. 95 del bilancio Regionale per l'anno finanziario 1950 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 settembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1950, n. 46.

Contributi per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *dell'*11 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un miglior ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi in Sardegna, sia nei comprensori di bonifica, sia fuori di essi.

Art. 2.

Possono essere sussidiate le opere previste dall'art. 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè tutte le altre opere di miglioramento fondiario, eseguibili a vantaggio di uno o più fondi, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano il miglioramento dei pascoli, la costruzione dei sili da foraggio, la trasformazione di olivastreti in oliveti specializzati, l'impianto di nuovi oliveti, mandorleti e

frutteti anche mediante innesto di porta innesti selvatici, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli ed armentizi, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole a cui debbono servire: la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento il riattamento e l'attrezzatura, da parte di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè, quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ed inoltre le opere da eseguire per l'incremento della piscicoltura in valli da pesca, stagni e lagune, e la sistemaziane e il riattamento delle strade vicinali.

Art. 3.

L'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a fissare, di intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, le direttive fondamentali della trasformazione agraria, necessarie per realizzare i fini della bonifica.

Tali direttive dovranno essere inserite nei piani generali di bonifica, da redigersi, per ciascun comprensorio, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per quei comprensori i cui piani generali siano già stati approvati dal Ministero, l'Assessorato è autorizzato a promuovere, d'intesa con il Ministero stesso, le opportune modifiche alle direttive in precedenza stabilite.

I piani generali di bonifica, contenenti le direttive anzidette e le eventuali modifiche di esse, sono approvati dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, che si eseguono in dipendenza dell'attuazione delle direttive contenute nei piani generali di bonifica, approvati ai sensi del precedente articolo, i consorzi concordano con i proprietari il piano di sviluppo dei lavori e provvedono a tutti gli adempimenti previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744.

In base a tali accordi, ovvero quando l'accordo non venga raggiunto in armonia alle direttive approvate, i consorzi presentano il piano esecutivo particolareggiato della trasformazione agrario-fondiaria dei singoli fondi ricadenti nel comprensorio o nella parte di esso soggetta agli obblighi della trasformazione.

L'Assessorato dell'agricoltura e foreste può stabilire, con suo decreto, il termine entro cui i Consorzi devono presentare detto piano esecutivo.

I proprietari, che non abbiano concordato con il Consorzio le opere di competenza privata, prevista nel piano esecutivo, possono presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione di esso, reclamo all'Assessorato dell'agricoltura e foreste, il quale, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, adotta i provvedimenti di cui all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744.

Di detto piano esecutivo è disposta la pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nella sede del Consorzio interessato e nell'albo pretorio dei Comuni nella cui giurisdizione ricadono i terreni.

Art. 5.

Il contributo da parte della Regione è fissato nella misura del 75 % della spesa per la costruzione di acquedotti rurali; nella misura del 65 % della spesa per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali; nella misura del 45 % della spesa per l'impianto di cabine di trasformazione per l'utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli apparecchi all'uopo necessari, e per l'impianto di linee fisse e mobili di distribuzione; nella misura del 38 % della spesa per tutte le altre opere previste dalla presente legge.

Art. 6.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

L'approvazione dei progetti per le opere di importo non superiore a lire 10.000.000 è demandata all'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura; per le opere di importo superiore a lire 10.000.000 è riservata, previa istruttoria tecnica dello stesso Ispettorato, all'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Per i progetti di importo superiore ai dieci milioni l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura è tenuto a richiedere il parere degli Uffici del genio civile a norma della legge 2 giugno 1930, n. 755.

Art. 8.

Sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario si applica la trattenuta del 0,70% per spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere concesse.

Tali somme verranno iscritte in entrata nel bilancio della Regione, con imputazione ad uno speciale capitolo.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo, sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 9.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno imputate ai capitoli 102 e 103 del bilancio regionale per l'anno 1950 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono i disposti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1950, n. 67.

Anticipazione di cassa di lire 200.000.000 alle Amministrazioni provinciali della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali della Sardegna, affinchè sopperiscano ad urgenti necessità dei rispettivi bilanci, una anticipazione di cassa per complessive lire 200.000.000 da ripartire nella misura appresso indicata:

Amministrazione provinciale di Cagliari: L. 100.000.000;
Amministrazione provinciale di Sassari: L. 60.000.000;
Amministrazione provinciale di Nuoro: L. 40.000.000.

Art. 2.

L'importo delle anticipazioni di cui all'art. 1 dovrà essere restituito entro il 30 giugno 1951.

Art. 3.

Le anticipazioni sono subordinate all'impegno assunto dalle Amministrazioni provinciali, con deliberazioni regolarmente approvate, di restituirne l'importo traendolo dalle sovraimposte, dagli introiti loro spettanti per quota parte sulle tasse automobilistiche ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e dagli introiti sui proventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie che l'Amministrazione regionale concorderà con le singole Amministrazioni provinciali.

Art. 4.

In ogni caso le Amministrazioni provinciali debbono impegnarsi a restituire le anticipazioni di cui all'art. 1 con i contributi concessi dallo Stato a pareggio ed integrazione dei bilanci 1949 e 1950, ove la riscossione di tali contributi avvenga prima del 30 giugno 1951

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 48.
Ricostituzione del comune di Pauli Arbarei (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Pauli Arbarei, aggregato a quello di Lunamatrona con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1226, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Lunamatrona e di Pauli Arbarei ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 49.
Ricostituzione del comune di Siamaggiore (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Siamaggiore, aggregato a quello di Solarussa con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1453, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Solarussa e di Siamaggiore ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 50.
Ricostituzione del comune di Nureci (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383:

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Nureci, aggregato a quello di Senis con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1164, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Senis e Nureci ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 51.
Ricostituzione del comune di Bidonì (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Bidonì, aggregato a quello di Sorradile con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2274, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Sorradile e di Bidonì ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 52.
Ricostituzione del comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Sant'Antonio Ruinas, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1060, a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione quest'ultima successivamente modificata in « Ruinas » in base a regio decreto 11 giugno 1936, n. 1314), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del citato decreto 26 aprile 1928, n. 1060.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Sant'Antonio Ruinas e di Ruinas ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 53.
Ricostituzione del comune di Mogorella (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'arti colo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Mogorella, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1060, a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione questa ultima successivamente modificata in « Ruinas » in base a regio decreto 11 giugno 1936, n. 1314), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del citato decreto 26 aprile 1928, n. 1060.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Mogorella e di Ruinas ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 54.
Ricostituzione del comune di Villanova Truschedu (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Villanova Truschedu, aggregato a quello di Fordongianus con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1163 è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Villanova Truschedu e di Fordongianus ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 55.
Ricostituzione del comune di Muros (Sassari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Muros, aggregato a quello di Cargeghe con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Muros e di Cargeghe ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. 56.

Ricostituzione del comune di Tramatza (Cagliari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Tramatza, aggregato a quello di Milis con regio decreto 29 marzo 1928, n. 819, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Tramatza e di Milis ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1950, n. 58.

Proroga del termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1950, n. 73.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 28 *dicembre* 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e non oltre il 31 marzo 1951, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951.

Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non potrà superare tanti dodicesimi, quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio, delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio 1950.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1950, n. 47.

Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative di contadini, regolarmente costituite nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo da parte della Regione nella misura del 40 % della spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli.

Art. 2.

Le latterie sociali cooperative e le cantine sociali cooperative, che esplichino la loro attività nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo, da parte della Regione, nella misura del 50 % della spesa per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali.

Art. 3.

Le cooperative di contadini di cui all'art. 1 possono godere di un contributo, pari al 30 % della spesa, per l'acquisto di concimi da utilizzare in terreni da esse gestiti.

Art. 4.

I contributi di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi da parte dello Stato o della Regione.

E' ammessa la integrazione, fino alle misure previste dalla presente legge, di eventuali analoghi contributi precedentemente concessi dallo Stato o dalla Regione.

Art. 5.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzata ad istituire, annualmente, premi a concorso da assegnarsi alle cooperative di contadini che si siano distinte nella coltivazione in forma collettiva e con l'impiego razionale di mezzi tecnici nei terreni da esse gestiti.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzata ad istituire analoghi premi a favore delle latterie sociali cooperative e dei gruppi pastori che abbiano prodotto la migliore qualità di formaggio.

Per l'assegnazione dei premi, sono annualmente costituite, a cura dell'Assessore dell'agricoltura e foreste, apposite Commissioni giudicatrici.

Art. 6.

Le domande devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura e foreste, per il tramite degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

Art. 7.

L'Assessore all'agricoltura e foreste, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assegna i contributi, sentito il parere del Comitato provinciale per l'agricoltura competente per ter-

ritorio, di concerto con l'Assessore al lavoro e previdenza sociale e con l'Assessore alle finanze per i contributi di cui agli articoli 1 e 3, e di concerto con i medesimi e con l'Assessore all'industria e commercio per i contributi di cui all'art. 2.

Art. 8.

Per le spese derivanti dalla esecuzione della presente legge, vengono stanziati nel bilancio regionale 1950 le seguenti somme:

per le spese previste nell'art. 1 lire 12.000.000 da imputarsi al capitolo 49;

per le spese previste nell'art. 2 lire 100.000.000 da imputarsi al capitolo 102;

per le spese previste nell'art. 3 lire 20.000.000 da imputarsi al capitolo 50.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti anche per quanto riguarda le spese di cui all'art. 5.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1950.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1950, n. **57**.

Provvedimenti per incrementare l'istruzione preelementare e l'assistenza infantile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza infantile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi per il funzionamento di asili infantili e di scuole materne che non siano aggregate all'Ente scuole materne della Sardegna.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei sussidi devono pervenire all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione entro il trenta settembre di ogni anno.

Per l'esercizio finanziario 1950 le domande devono pervenire entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

I sussidi sono concessi, sulla base di un piano predisposto dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, della Giunta Regionale, mediante decreto del Presidente della medesima.

Art. 3.

La spesa farà capo al cap. 92 del bilancio della Regione 1950 per l'importo di L. 10.000.000 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1950

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1950, n. **62**.

Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito l'Ente Sardo Industrie Turistiche avente personalità giuridica e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione, regolato dall'annesso statuto, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente di lire 30.000.000 da imputarsi in bilancio come segue:

lire 10.000.000 mediante storno dal capitolo 84 al capitolo 86 del bilancio 1950;

lire 20.000.000 nel capitolo del bilancio 1951 corrispondente al capitolo 86 del bilancio 1950.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore dell'Ente, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle iniziative che l'Ente svolgerà.

Per il corrente esercizio il contributo è fissato in lire 5.000.000, da imputarsi nel capitolo 86 del bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 gennaio 1951

CRESPELLANI

Statuto dell'Ente Sardo Industrie Turistiche

Art. 1.

L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

Art. 2.

L'Ente Sardo Industrie Turistiche ha il compito di promuovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; diffondere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell'Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico-sanitario, artistico e di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole e la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni professionali nell'interesse del turismo; raccogliere notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e proporre al Governo Regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turistiche nell'Isola con particolare riguardo al movimento dei forestieri.

Ove manchi o sia deficiente la iniziativa privata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse dall'Ente, questo potrà in via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna, mediante sub concessioni a terzi di provata capacità tecnica finanziaria che forniscono adeguata garanzia.

Art. 3.

L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

con le rendite patrimoniali;

con gli utili dei servizi;

con gli eventuali contributi disposti dalla Regione e dallo Stato;

con le obblazioni volontarie o donazioni;

Con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente statuto.

Art. 4.

Le operazioni di cui all'ultimo alinea del precedente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale con l'osservanza delle leggi vigenti in materia.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente è nominato dalla Giunta Regionale mediante decreto del suo Presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Il presidente può delegare un componente del Consiglio di amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima, previa designazione fatta per tre membri rispettivamente dall'Assessore al turismo, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore all'industria e commercio, e per tre membri dalle Camere di commercio dell'isola.

Il direttore generale assume le funzioni di segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione del Consiglio medesimo.

Art. 8.

Il Consiglio è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e alla fine dell'esercizio, ed in seduta straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità, o quando non meno di tre consiglieri o il Collegio sindacale ne facciano richiesta. La convocazione ha luogo mediante avviso a domicilio dei consiglieri da inviare non oltre il settimo giorno precedente quello della adunanza, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione è redatto un verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, a cura del quale sarà trasmesso, in copia, all'Assessorato al turismo.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da adottare per attuare le finalità dell'Ente;

b) approva i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi annuali;

c) nomina il direttore generale, fissandone le attribuzioni e la retribuzione, e designa annualmente il funzionario che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento; provvede alla nomina ed al movimento del personale di concetto ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado, sentito l'interessato;

d) delibera la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata che svolgono attività turistiche di interesse regionale;

e) autorizza le azioni giudiziarie, in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a Commissioni, arbitri, ecc. con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare.

Il presidente può provvedere direttamente nelle procedure per realizzo di crediti ordinari e per provvedimenti conservativi e d'urgenza;

f) dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;

g) determina le indennità del presidente, gli emolumenti dei sindaci, le medaglie di presenza dei consiglieri e le diarie e trasferte relative;

h) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la istituzione di sedi, agenzie, rappresentanze e la nomina di corrispondenti, fissandone la competenza ed i relativi regolamenti. La istituzione di sedi e agenzie è sempre considerata atto accedente l'ordinaria amministrazione.

Art. 11.

L'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono predisposti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al turismo per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dall'approvazione, o dopo trascorsi 15 giorni da quello della sua ricezione senza che l'Assessorato abbia comunque interloquito.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Il presidente del Collegio dei sindaci è nominato dai sindaci stessi.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni del Codice civile sui sindaci.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al turismo, previa deliberazione della Giunta Regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.

In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta Regionale può nominare un commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art 16.

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente ha inizio il 1º gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Degli utili netti della gestione almeno il 20 per cento sarà destinato ai fondi di riserva, ed il rimanente ad incrementare le attività dell'Ente.

Art. 17.

In caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1950, n. 64.

Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da Enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 1° febbraio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche aperte al pubblico dipendenti da Enti locali.

I contributi saranno concessi agli Enti locali che diano garanzia di assicurare il funzionamento delle biblioteche anche con apposito adegnato stanziamento nei propri bilanci.

Art. 2.

Gli Enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare domanda all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Le domande saranno corredate da apposita relazione programmatica in cui sarà specificato l'impiego che si intende dare alle somme da erogarsi.

Art. 3.

Alla fine dell'esercizio finanziario gli Enti locali dovranno presentare all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute.

Art. 4.

I contributi verranno erogati, su proposta dell'Assessore alla igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta Regionale, mediante decreto del suo Presidente.

Art. 5.

La spesa per l'esecuzione della presente legge farà carico al capitolo 97 del bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1950, n. 68.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo delle attività artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 1° febbraio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane di produzione ed a scuole artigiane private contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, a favorire la presentazione sui mercati dei prodotti artigiani, ad incrementare l'addestramento ed il prefezionamento degli apprendisti artigiani e l'aggiornamento tecnico degli artigiani.

Art. 2.

Le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente vanno rivolte all'Assessorato al lavoro e previdenza sociale con un dettagliato progetto di utilizzazione.

I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore predetto, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di questa.

Art. 3.

Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore al lavoro e previdenza sociale.

Art. 4.

La spesa farà carico al cap. 116 del bilancio regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 gennaio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1950, n. 71.

Istituzione di scuole popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 1° febbraio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire per ogni anno scolastico corsi di scuole popolari.

Art. 2.

I corsi saranno ripartiti fra le Provincie sarde sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi.

La ripartizione dei corsi fra i Comuni spetta all'Assessore all'igiene, sanità pubblica e istruzione dando la preferenza a quelli che eventualmente ne fossero sprovvisti e tenendo conto degli indici dell'analfabetismo.

Art. 3.

Gli assegni agli insegnanti, i sussidi per acquisto di libri e cancelleria per gli allievi, le indennità di visita e i premi di attività saranno corrisposti nella misura stabilita per i corsi istituiti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, e successive modificazioni. La spesa graverà sul bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 4.

La Giunta Regionale, sulla base del piano di riparto proposto dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, stabilirà l'ammontare dei fondi che, mediante decreto del Presidente della Giunta stessa, saranno messi a disposizione dei singoli Provveditori agli studi, cui spetterà la gestione secondo le norme impartite dal Ministero della pubblica istruzione per tali corsi di scuole popolari.

Al termine della gestione ciascun Provveditore agli studi presenterà il rendiconto all'Assessorato alle finanze.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 gennaio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1950, n. 72.
Istituzione ed incremento di scuole materne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire scuole materne. La progettazione, la costruzione, l'arredamento di dette scuole sono affidate all'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Art. 2.

Nei limiti dei relativi stanziamenti dei bilanci di ciascun esercizio finanziario della Regione, l'Ente per le scuole materne della Sardegna provvede a disporre un piano di distribuzione di tali scuole con precedenza per le zone che ne abbiano maggiore necessità.

Detto piano deve essere approvato dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 3.

Gli edifici costruiti ed i materiali di arredamento acquistati con fondi tratti dagli stanziamenti di cui all'art. 2 rimangono di proprietà dell'Ente Regione; di essi l'Ente per le scuole materne della Sardegna redige distinti inventari.

Art. 4.

Al termine dei propri esercizi finanziari l'Ente per le scuole materne trasmette all'Amministrazione regionale il rendiconto sulla gestione delle somme riscosse.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 gennaio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1950, n. 74.
Provvidenze a favore dell'industria vinicola e casearia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 21 *febbraio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del Bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori viticultori e allevatori di animali lattiferi dell'Isola, legalmente costituite:

a) per la costruzione, la ricostruzione, la riattivazione, l'ampliamento di stabilimenti tecnicamente attrezzati;

b) per l'acquisto, la rinnovazione, il rimodernamento delle attrezzature tecniche;

c) per la conservazione delle scorte e la valorizzazione dei prodotti.

Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco di Sardegna approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le cooperative e le associazioni aspiranti alle anticipazioni di cui all'articolo precedente debbono dimostrare il numero dei soci e l'entità approssimativa della produzione che questi sono vincolati a conferire alle aziende sociali per le quali il mutuo è richiesto.

Art. 3.

Nella concessione delle anticipazioni è accordata la precedenza alle domande delle cooperative e delle associazioni che hanno subito la distruzione o il danneggiamento degli impianti od attrezzature per cause di guerra, per eventi fortuiti o per altre cause di forza maggiore, e che non hanno avuto la possibilità di ripristinarli con altre provvidenze.

Art. 4.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base di progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno superare il 60% della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di lire 20.000.000 se si tratta di finanziamenti relativi alle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 e di lire 5.000.000 se il finanziamento riguarda l'iniziativa di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 1.

Art. 5.

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione d'anno.

Art. 6.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad istituti di credito da esso delegati, e saranno deliberate dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze e con l'Assessore all'agricoltura e foreste.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio, da emanare e comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 8.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di nove rate annuali a partire dal terzo esercizio successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 6, ultimo comma o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare il mutuo totalmente o parzialmente prima dei termini suindicati.

Art. 9.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamenti da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna, sentito il Comitato esecutivo di cui all'art. 6, proporrà all'Assessore alle finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 10.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 11.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico del capitolo 120 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo.

Al fondo predetto saranno accreditati gli interessi ed addebitati le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni ed il costo del servizio prestato dal Banco di Sardegna quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1950, n. 63.

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 2 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica nella Sardegna.

Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate:

per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni, locande e simili, rispondenti alle esigenze del traffico turistico;

per l'acquisto, la rinnovazione e il rimodernamento delle attrezzature delle aziende di cui al punto precedente.

Art. 3.

Nel determinare l'ordine di precedenza delle anticipazioni sarà tenuto conto della maggiore deficienza alberghiera in relazione alle possibilità turistiche delle singole località.

Sarà quindi data la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti e delle attrezzature per cause di guerra o per altra causa di forza maggiore e non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno eccedere la misura del 60 % della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di 15 milioni di lire.

Art. 5.

Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie, non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione d'anno.

Art. 6.

Le domande di mutuo, corredate dalla documentazione di cui all'art. 4 e da un deposito per le spese di istruzione della domanda, dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad altri istituti regionali di credito da esso delegati.

La concessione dei mutui sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello Statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore dell'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze e con l'Assessore agli interni e turismo.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello dell'industria e commercio e con quello agli interni e turismo, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 8.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali e dovrà avere inizio non prima del terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni. Le modalità per il rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 6, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello dell'industria e commercio e con quello agli interni e turismo.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

Art. 9.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, il Comitato esecutivo di cui all'art. 6 proporrà all'Assessore delle finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello dell'industria e commercio e con quello agli interni e turismo.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia prendere direttamente o richiedere all'autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendo immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 10.

Le costruzioni e le attrezzature, finanziate con la presente legge, non potranno essere destinate ad uso diverso da quello alberghiero per dieci anni dalla estinzione del mutuo in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 11.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 12.

Per la costruzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni a carico del capitolo 122 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dal Banco, quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1950, n. 61.

Norme per incrementare la produzione di energia elettrica e per favorire la utilizzazione del carbone Sulcis.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 5 marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un Ente che assuma, sotto la vigilanza della Regione, il compito di provvedere alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica nel territorio della Sardegna alle migliori possibili condizioni di utenza per gli usi pubblici e per quelli privati.

Art. 2.

In particolare l'Ente di cui all'art. 1 dovrà provvedere:

1) alla costruzione ed all'esercizio di una o più centrali termoelettriche per la utilizzazione dei prodotti del bacino carbonifero del Sulcis e di altri eventuali giacimenti;

2) alla eventuale costruzione ed all'esercizio di impianti idroelettrici e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di altre forze naturali;

3) alla distribuzione della energia prodotta mediante propri impianti di trasporto e di distribuzione ed avvalendosi, previe le opportune convenzioni con terzi, di quelli già esistenti.

Art. 3.

Per la partecipazione alla formazione del capitale dell'Ente predetto è autorizzata a carico del Bilancio della Regione la spesa di L. 2.600.000.000.

La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita:

Bilancio	1950	lire 300.000.000
»	1951	lire 460.000.000
»	1952	lire 460.000.000
»	1953	lire 460.000.000
»	1954	lire 460.000.000
»	1955	lire 460.000.000

Qualora — per far fronte alle modalità di versamento del capitale sociale stabilite dall'Ente — fosse necessaria l'immediata disponibilità dello stanziamento complessivo o di una parte di esso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui o a compiere altre operazioni finanziarie, apportando le conseguenti variazioni.

Art. 4.

Alla formazione del capitale dell'Ente potranno partecipare per una quota di capitale non superiore complessivamente al 48 %

— la Società Carbonifera Sarda;

— le altre imprese minerarie ed industriali consumatrici di energia elettrica, che svolgono attività di importanza regionale in Sardegna;

— gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e gli istituti di credito regionali;

— gli enti pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Ente avrà diritto di preferenza nella concessione dell'uso di acque pubbliche e di altre forze naturali per la produzione di energia elettrica.

Sono fatte salve le concessioni validamente acquisite dai terzi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a compiere gli atti e stipulare le convenzioni occorrenti per la costituzione dell'Ente, salvo la ratifica da parte del Consiglio Regionale.

La spesa farà carico al cap. 124 del bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 marzo 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1950, n. 65.

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 5 marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca in Sardegna.

Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate:

1) ai conduttori di piccoli cantieri;

2) ai singoli pescatori e alle cooperative di pescatori legalmente costituite.

I pescatori singolarmente e le cooperative, per i singoli associati, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore.

Le qualità di cui ai punti precedenti devono essere dimostrate con dichiarazione dell'autorità competente.

Le anticipazioni possono essere accordate soltanto a cittadini italiani ed a società di cittadini italiani che hanno la residenza o la sede, e gli impianti in Sardegna.

Art. 3.

Le anticipazioni possono essere accordate per i seguenti fini:

1) ai conduttori di piccoli cantieri

A) per la costruzione o l'ampliamento del cantiere;

B) per l'acquisto di macchine utensili per l'esercizio della industria cantieristica;

C) per la costituzione della provvista di materiali necessaria alla costruzione dei natanti;

2) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori

A) per l'acquisto di barche di nuova costruzione sino a venti tonnellate di stanza netta;

B) per l'acquisto e l'installazione del motore;

C) per l'attrezzatura di bordo adeguata all'imbarcazione;

D) per l'attrezzatura di pesca comprendente reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori e qualsiasi altro apparecchio, l'uso del quale sia consentito dalla legge, tecnicamente idoneo all'esercizio della pesca;

E) per la creazione od il rinnovo da parte di cooperative pescatori dei lavorieri nelle valli da pesca e negli stagni;

F) per l'impianto di preparazione e di conservazione del pescato, delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato e per la utilizzazione dei sottoprodotti.

Art. 4.

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 5.

Le anticipazioni saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità dal mutuatario.

Esse non potranno eccedere:

la misura del 60 % della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per i pescatori ed i conduttori di piccoli cantieri;

la misura del 70 % della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per le cooperative di pescatori regolarmente costituite.

L'anticipazione non potrà superare l'importo complessivo di:

1) lire 10.000.000 se si tratta di impianti o macchinari di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 ed alla lettera *f*) del n. 2 dell'art. 3;

2) lire 2.500.000 se richiesta per l'acquisto dei materiali di cui alla lettera *c*) del n. 1 dell'art. 3;

3) lire 3.500.000 se richiesta per gli investimenti previsti nella lettera *a*) del n. 2 dell'art. 3;

4) lire 5.000.000 se richiesta per gli investimenti previsti per la lettera *e*) del n. 2 dell'art. 3;

5) lire 1.500.000 per ciascuno degli investimenti previsti nelle lettere *b*), *c*), *d*), del n. 2 dell'art. 3.

Per ciascuno degli investimenti previsti nel n. 2 lettera *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 3, può essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure in ragione di cinque soci delle cooperative.

Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario, ammesso all'anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 6.

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione di anno.

Art. 7.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad istituti di credito da esso delegati accompagnate dai documenti di cui agli articoli 2 e 5 e da un deposito per le spese di istruzione della domanda. La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze e con quello al lavoro e previdenza sociale.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 8.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.

Arte. 9.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi:

A) in non più di nove rate annuali, a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, nei casi in cui le anticipazioni stesse siano destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cantieri, ovvero ad impianti di preparazione e conservazione del pescato o di utilizzazione dei sottoprodotti;

B) in non più di diciotto rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, per tutti gli altri casi.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art. 7, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio.

Art. 10.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità od inadempienza da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme rogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 11.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 12.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo.

Al fondo predetto, saranno imputate le eventuali perdite accertate nelle singole operazioni.

Art. 13.

La quota parte degli interessi eccedente il costo del servizio prestato dal Banco, il quale sarà determinato nella convenzione prevista dall'art. 11, andrà ad incrementare il fondo di cui all'art. 1.

Le eccedenze attive risultanti dopo la reintegrazione del fondo saranno destinate alla corresponsione di sussidi da parte della Regione per la perdita totale o parziale delle barche e degli arnesi da pesca dovuta a casi di forza maggiore.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1950, n. 66.
Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 10 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera dell'Isola, compresa quella a carattere artigianale, purchè tecnicamente organizzata.

Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'art. 1 possono essere accordate:

a) per la costruzione, la ricostruzione, il riattivamento, l'ampliamento di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero;

b) per l'acquisto, la rinnovazione, il rimodernamento delle attrezzature tecniche relative;

c) per l'acquisto di scorte destinate allo svolgimento della normale attività di trasformazione industriale.

Art. 3.

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza alle domande di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra, od altre cause di forza maggiore, e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno superare il 60 % della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di lire 12 milioni per le operazioni previste nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 e di lire 4.000.000 per le operazioni previste nella lettera *c*) dello stesso articolo.

In favore delle cooperative legalmente costituite la misura massima delle anticipazioni potrà essere elevata al 70 % della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile.

Art. 5.

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione d'anno.

Art. 6.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, corredate dei documenti di cui all'art. 4 e da un deposito per le spese di istruzione della pratica.

La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco di Sardegna, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze e con l'Assessore all'agricoltura e foreste.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 7.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili o da altra garanzia riconosciuta valida.

Art. 8.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di nove rate annuali a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione dei fondi se si tratta delle anticipazioni previste nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, ed in due rate semestrali a partire dalla scadenza del diciottesimo mese dalla avvenuta somministrazione se si tratta delle anticipazioni previste nella lettera *c*) dell'art. 2.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto di esecutività di cui al precedente art. 6, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Art. 9.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo e d'urgenza riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 10.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 11.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico del capitolo 123 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incrementare il fondo.

Art. 12.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni ed il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 10.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 1951.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1950, n. **69**.

Costituzione del Comitato tecnico regionale per l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 10 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato al lavoro e previdenza sociale il Comitato tecnico regionale per l'artigianato.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

1) l'Assessore al lavoro e previdenza sociale o un suo delegato, che lo presiede;

2) un rappresentante dell'Assessorato alle finanze;

3) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;

4) un rappresentante dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione;

5) un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;

6) sei esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali;

7) tre lavoratori dipendenti da botteghe artigiane designati dalle organizzazioni sindacali.

Sono chiamati altresì a far parte del Comitato previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono;

8) uno dei capi circolo degl'Ispettorati del lavoro della Regione;

9) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), vengono convocati quando si debbono trattare argomenti attinenti alla loro competenza.

Art. 3.

Il Comitato è convocato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:

esprimere parere tecnico e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative in materia di artigianato;

esprimere parere sul programma annuale e sulle singole domande relative a sussidi o contributi regionali a favore delle attività artigiane;

esprimere parere su proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse dell'artigianato.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il presidente.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato al lavoro e previdenza sociale, nominato dall'Assessore.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale di invitare alle riunioni del Comitato studiosi tecnici di riconosciuta competenza per sentirne il parere su questioni specifiche.

Art. 6.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 febbraio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1950, n. **70**.

Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 10 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito, a carico del Bilancio passivo della Regione presso il Banco di Sardegna o presso un istituto di credito da esso delegato, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende artigiane e cooperative artigiane che operano in Sardegna.

Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate ai titolari di aziende artigiane e cooperative artigiane:

per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;

per il finanziamento della produzione.

Art. 3.

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza agli artigiani che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 4.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle sommarie relazioni illustrative.

Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna azienda individuale la misura dell'ottanta per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, nè l'importo:

di lire 2.500.000 per l'acquisto, il rinnovamento e il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari alla azienda;

di lire 1.000.000 per il finanziamento della produzione.

Qualora si tratti di aziende cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere raddoppiati.

Art. 5.

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione di anno.

Art. 6.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al lavoro e previdenza sociale, il quale, sentito il Comitato tecnico regionale per l'artigianato, deciderà sulla concessione con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 7.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da adeguate garanzie.

Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate quando il Comitato tecnico regionale per l'artigianato abbia espresso parere favorevole.

Art. 8.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediatamente la piena efficienza industriale o commerciale.

La restituzione dei prestiti, per i crediti relativi al finanziamento della produzione, dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse potranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale di cui all'art. 6.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

Art. 9.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale.

Il presidente del Banco di Sardegna tuttavia potrà adottare direttamente, o chiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 10.

L'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale, è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

Art. 11.

Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 125 del bilancio regionale 1950 ed in quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Saranno parimenti utilizzate le somme relative al credito di lire 50.570.000 trasmesso all'Ente Regione da parte della disciolta Consulta regionale in data 4 maggio 1949.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonchè il costo del servizio prestato dal Banco di Sardegna quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 febbraio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1951, n. 1.

Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 21 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire ed incoraggiare l'incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali e agro pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere ai conduttori o proprietari di aziende agricole contributi nella misura del 40 % nelle spese effettivamente sostenute per l'impianto di prati poliennali e di erbai annuali ed intercalari, e per l'impianto di colture destinate alla produzione di sementi foraggere;

b) a concedere ai conduttori o proprietari di aziende agricole contributi nella misura massima del 50 % nelle spese effettivamente sostenute per la concimazione dei pascoli;

c) a istituire campi dimostrativi di colture foraggere e a concedere contributi a compenso del maggior onere derivante dalla graduale trasformazione, a scopo dimostrativo, di aziende pastorali in aziende agro-pastorali ed agro-zootecniche organicamente costituite.

I contributi previsti nella lettera *b*) del presente articolo saranno concessi di preferenza e nella misura massima alle aziende condotte da cooperative agricole e da coltivatori diretti.

Art. 2.

Per i casi previsti nella lettera *a*) dell'art. 1 le spese ammesse a contributo sono quelle relative allo spietramento, alla sterpatura, all'aratura, alla preparazione del terreno ed alla sistemazione degli scoli, all'acquisto del seme ed alle spese di semina; per i casi previsti nella stessa lettera *a*) e nella lettera *b*) sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto e trasporto di concimi o di eventuali correttivi.

Art. 3.

Per gli adempimenti di quanto previsto nella lettera *c*) dell'art. 1 ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per il territorio di propria competenza, trasmette per l'approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma tecnico finanziario all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, il quale delibera di concerto con l'Assessorato alle finanze, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Sono escluse dalla concessione del contributo di cui all'art. 1:

a) le superfici inferiori ad un ettaro se trattasi di impianti di erbai annuali o intercalari;

b) le superfici inferiori a mezzo ettaro se trattasi di impianti di prati artificiali poliennali e di coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggere.

Art. 5.

Per una stessa azienda i contributi non possono essere accordati per superfici superiori a:

ettari 25 per i casi previsti nella lettera *a)* dell'art. 1;

ettari 50 per i casi previsti nella lettera *b)* dello stesso articolo.

I limiti suindicati possono essere superati qualora si tratti di aziende cooperative.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi analoghi previsti da altre leggi statali o regionali.

Art. 7.

Le domande per la concessione di contributi vanno indirizzate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, provvede all'esame delle domande, agli accertamenti relativi alla concessione e alla liquidazione del contributo.

Art. 9.

Alle spese necessarie per gli adempimenti della presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento emessi a favore del capo di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale 1951 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Norma transitoria.

Art. 12.

Il termine previsto nell'art. 3 per la trasmissione del programma tecnico finanziario da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura è prorogato, limitatamente al corrente anno, al 30 giugno 1951.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 marzo 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1951, n. 2.

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 21 *marzo* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione al personale in servizio presso la Regione della speciale indennità di primo impianto, prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, dall'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, prorogata con legge regionale 27 luglio 1950, n. 39, è ulteriormente prorogata fino a quando non avranno effettiva applicazione ai singoli aventi diritto le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale da emanarsi con apposita legge regionale.

Art. 2.

La concessione dell'indennità di primo impianto per il personale di cui al capo VI delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, prevista dalla legge regionale 27 luglio 1950, n. 40, è prorogata fino alla entrata in vigore della legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La spesa farà carico sui capitoli relativi del bilancio 1951 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1951, n. 3.

Variazioni al bilancio regionale pel 1950 approvato con legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 21 *aprile* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1950, approvati con la legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10, sono modificati come dagli annessi allegati tabella *A* e tabella *B*.

Art. 2.

E' autorizzata la riscossione delle entrate in cui alla annessa tabella *A*.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta Regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1950, in conformità alla tabella *B* annessa.

Art. 4.

Nulla viene innovato agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10.

Art. 5.

E' approvato il seguente riepilogo delle entrate e delle spese previste per il 1950 che sostituisce quello approvato con la legge 30 dicembre 1949, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 marzo 1951

CRESPELLANI

Riepilogo delle entrate e delle spese

ENTRATE

DENOMINAZIONE	ORDINARIE effettive	STRAORDINARIE effettive	TOTALE
Redditi patrimoniali	31.000.000	—	31.000.000
Tributi:			
Imposte dirette.	516.400.000	—	516.400.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	1.192.500.000	—	1.192.500.000
Imposte indirette sui consumi	95.000.000	—	95.000.000
Monopoli	3.640.000.000	—	3.640.000.000
Proventi servizi pubblici minori	2.000.000	—	2.000.000
Entrate diverse	—	100.000	100.000
	5.476.900.000	100.000	5.477.000.000

SPESE

ASSESSORATO	ORDINARIE effettive	STRAORDINARIE		TOTALE
		effettive	per mov. di capitali	
Finanze	248.585.000	41.800.000	—	290.385.000
Interni e Turismo		64.025.000	—	64.025.000
Lavori Pubblici	15.000.000	1.170.000.000	—	1.185.000.000
Agricoltura e Foreste	106.360.000	1.783.000.000	—	1.889.360.000
Industria e Commercio	11.500.000	43.100.000	700.000.000	754.600.000
Lavoro e Previdenza Sociale	50.000	485.310.000	80.000.000	565.360.000
Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione	11.000.000	717.270.000	—	728.270.000
Trasporti	—	—	—	—
	392.495.000	4.304.505.000	780.000.000	5.477.000.000

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1951, n. 4.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 7 *maggio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riscossione delle entrate giusta l'annesso stato di previsione (tabella *A*).

Art. 2.

Il Presidente della Giunta Regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1951 in conformità all'annesso stato di previsione (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato è approvato l'unico elenco, di cui all'allegato n. 2, dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, considerate nel bilancio allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritte nell'unito bilancio (Stato di previsione della spesa, cap. 38) ripartendole tra i vari capitoli e istituendo capitoli nuovi.

Con le stesse modalità è autorizzato a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (Stato di previsione della spesa, cap. 39).

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a disporre con decreto la ripartizione in articoli delle somme stanziate nei vari capitoli dell'allegato bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata l'esecuzione, per l'importo di L. 600.000.000 (cap. 96) dei lavori di completamento delle opere di cui alla legge regionale 9 maggio 1950, n. 12, con le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta Regionale, con modalità stabilite da legge o leggi regionali speciali, è autorizzato a stipulare con istituti di credito o enti pubblici e privati, contratti di mutuo onde assicurare il provento di L. 4.000.000.000 di cui al capitolo 29 dell'unito stato di previsione dell'entrata

(tabella *A*) i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza
77	Spese per incoraggiamenti allo sviluppo del turismo (L. R. 22 novembre 1950, n. 62, articoli 2 e 3, e successive disposizioni): quota parte.	150.000.000
79	Spese e contributi per costruzione, impianto, attrezzamento e funzionamento di ospedali ed ambulatori (L. R. 20 giugno 1950, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni): quota parte.	125.000.000
97	Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione (lettere *e*) ed *f*) dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna): quota parte.	200.000.000
98	Costruzione di case per impiegati della Regione.	30.000.000
99	Costruzione del Palazzo della Regione (primo lotto).	100.000.000
101	Spese per opere stradali e per sistemazione e manutenzione straordinaria della viabilità minore.	500.000.000
102	Contributi per la costruzione di case minime	100.000.000
106	Opere di piccola bonifica e di miglioramento fondiario (L. R. 26 ottobre 1950, n. 46): quota parte.	640.000.000
124	Contributi per la costruzione di porti pescherecci e di rifugio: quota parte.	85.000.000
131	Contributi per il ricovero e l'assistenza a favore dei lavoratori in particolari condizioni disagiate che non fruiscono di trattamento assicurativo.	100.000.000
132	Spese per l'istituzione di centri di assistenza post-sanatoriale ai lavoratori per la riabilitazione al lavoro.	60.000.000
133	Acquisto beni patrimoniali	100.000.000
134	Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale del Banco di Sardegna.	50.000.000
135	Anticipazioni per la ricostruzione delle scorte cerealicole presso i Monti frumentari o analoghi Istituti locali.	75.000.000
136	Costituzione di un fondo per incrementare il credito agrario.	500.000.000
137	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'industria vinicola e casearia (L. R. 29 dicembre 1950, n. 74).	150.000.000
138	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria cantieristica e peschereccia (L. R. 28 novembre 1950, n. 65).	75.000.000
139	Incremento del fondo per anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località di interesse turistico (L. R. 23 novembre 1950, n. 63).	75.000.000
140	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera (L. R. 5 dicembre 1950, n. 66).	75.000.000
141	Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale di un Ente regionale di elettricità (L. R. 17 novembre 1950, n. 61).	460.000.000
142	Anticipazioni alle imprese di navigazione	200.000.000
143	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato (L. R. 15 dicembre 1950, n. 70).	100.000.000
144	Anticipazioni per agevolare la cooperazione: quota parte.	50.000.000
	TOTALE	4.000.000.000

Art. 8.

E' autorizzata l'accensione da parte della Regione dei crediti di cui ai capitoli 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, dello stato di previsione della spesa di cui all'allegata tabella *B* e la loro iscrizione sui registri di consistenza del patrimonio regionale giusta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 « Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna » e giusta le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, « Legge sulla contabilità di Stato » e del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio, e sulla contabilità generale dello Stato, titolo I, cap. III.

Con le successive disposizioni verranno determinate le modalità relative all'impiego ed al recupero delle somme di cui ai capitoli 133, 134, 135, 136, 142, 144.

Art. 9.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1951.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 maggio 1951

CRESPELLANI

Riepilogo delle entrate e delle spese

ENTRATE

DENOMINAZIONE	ORDINARIE effettive	STRAORDINARIE effettive	STRAORDINARIE per movimento capit.	TOTALE
Redditi patrimoniali	73.000.000	—	—	73.000.000
Tributi: Imposte dirette	599.000.000	—	—	599.000.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	1.737.220.000	—	—	1.737.220.000
Imposte indirette sui consumi	95.000.000	—	—	95.000.000
Monopoli	3.900.000.000	—	—	3.900.000.000
Proventi servizi pubblici minori	52.000.000	—	—	52.000.000
Rimborsi e concorsi nelle spese	61.000.000	—	—	61.000.000
Entrate diverse	—	1.013.500.000	—	1.013.500.000
Ricavo di mutui e prestiti.	—	—	4.000.000.000	4.000.000.000
	6.517.220.000	1.013.500.000	4.000.000.000	11.530.720.000

SPESE

ASSESSORATO	ORDINARIE effettive	STRAORDINARIE		TOTALE
		effettive	per movimento capit.	
Finanze	754.500.000	95.000.000	1.935.000.000	2.784.500.000
Interni e Turismo	20.000.000	530.000.000	—	550.000.000
Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione	24.000.000	1.248.000.000	—	1.272.000.000
Lavori Pubblici	50.000.000	3.140.000.000	—	3.190.000.000
Agricoltura e Foreste	310.530.000	2.241.500.000	—	2.552.030.000
Industria e Commercio	34.500.000	195.000.000	—	229.500.000
Trasporti	—	140.000.000	—	140.000.000
Lavoro e Previdenza Sociale	—	812.690.000	—	812.690.000
	1.193.530.000	8.402.190.000	1.935.000.000	11.530.720.000

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1951, n. 5.

Impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 4 *giugno* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, opere pubbliche di interesse regionale, anche di competenza degli Enti locali, suddivise tra le seguenti categorie:

Opere igieniche;

Edilizia scolastica;

Opere stradali;

Impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica;

Edilizia popolare comprese le case minime;

Sedi comunali;

Edifici di culto;

Edifici da destinare ad opere pubbliche di assistenza e beneficenza.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, è autorizzata a disporre la ripartizione tra le categorie delle opere sopra elencate delle somme stanziate.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere sarà effettuata a cura dell'Assessorato ai lavori pubblici; tuttavia agli Enti locali che ne facciano richiesta sarà affidata l'esecuzione di opere di loro competenza.

Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessore ai lavori pubblici potrà valersi degli Uffici provinciali del genio civile e degli Uffici tecnici provinciali e comunali.

Qualora la natura delle opere lo consenta e motivi di urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori potrà essere affidata anche a professionisti privati.

Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta Regionale, l'Assessore ai lavori pubblici approva i progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.

Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive, salva la facoltà dell'Assessore ai lavori pubblici di affidare l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o a liberi professionisti o a funzionari tecnici statali, provinciali e comunali a riposo.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti delle singole opere deve essere preceduta dal parere del Comitato tecnico regionale competente, salvo i casi in cui i progetti stessi abbiano già riportato il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Quando trattasi di progetti riguardanti opere igieniche ovvero edilizia scolastica, dovrà richiedersi anche il parere dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 4.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'approvazione dei progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

Per gli atti conseguiti, sino a che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 5.

La gestione amministrativa e contabile dei lavori è regolata dalle vigenti leggi e regolamenti dello Stato per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 6.

I lavori di competenza degli Enti locali sono eseguiti, su domanda diretta all'Assessorato ai lavori pubblici. L'Amministrazione regionale assume l'onere della totale anticipazione e contribuisce nella seguente misura

— cinquanta per cento della spesa per le opere stradali;

— quaranta per cento della spesa per le altre categorie di opere.

Gli Enti locali debbono impegnarsi alla restituzione della quota parte della spesa a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interesse, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avverrà il collaudo.

Art. 7.

Nei progetti di opere può comprendersi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, un'aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente agli stati di avanzamento.

Art. 8.

Alle spese occorrenti per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, si provvederà con fondi stanziati nei relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1951, n. 6.

Istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 15 *giugno* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale promuove direttamente o autorizza corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per lavoratori disoccupati come previsto dall'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nell'ammissione ai predetti corsi sarà data la preferenza ai disoccupati di età inferiore ai ventun'anni, a quelli in cerca di prima occupazione, ed a quelli rinviati dalle armi.

Art. 2.

Per i corsi di addestramento professionale disposti dall'Amministrazione regionale valgono i criteri e le modalità di cui agli articoli 46 e 47 della legge citata all'art. 1.

Art. 3.

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati, qualora presentino sufficienti garanzie per l'effettuazione dei medesimi, possono ottenere i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi, previsti dalla presente legge.

Per il resto si applicano integralmente le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264, intendendosi sostituiti ai termini « Ministro » o « Ministero » « per il Lavoro » e « per il Tesoro » rispettivamente i termini « Assessore » od « Assessorato » « Regionale » « al Lavoro e Previdenza Sociale » e « alle Finanze » ed elevando a L. 300 l'integrazione giornaliera di L. 200 prevista nei commi 2 e 3 dell'art. 52 della stessa legge.

Salve restando le condizioni stabilite dall'art. 52, penultimo comma, della legge sopra citata, per il conseguimento del premio finale, questo viene corrisposto in ragione di L. 1000 per ogni mese di durata del corso, col limite minimo di L. 5000 e con quello massimo di L 7000.

Art. 7.

Agli esami finali è richiesta la presenza di un delegato del Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi del l'art. 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 128 del bilancio regionale 1951, rubrica Assessorato al lavoro e previdenza sociale, ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1951, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 2 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, prorogato con legge regionale 14 novembre 1950, n. 58, è ulteriormente prorogato fino alla entrata in vigore delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione da emanarsi con apposita legge regionale.

Art. 2.

Il ricorso all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8 deve essere limitato ai casi di assoluta ed effettiva necessità e solo a favore di quel personale, dipendente da altre pubbliche Amministrazioni, che, per capacità, competenza ed attitudine particolari, offra assoluta sicurezza e completa garanzia di alto rendimento e di efficiente utilità.

Art. 3.

Gli incarichi di cui all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1951 e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1951, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 2 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, è sostituito dal seguente articolo:

« Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali, e per il miglioramento di quelli esistenti.

In caso di impianto di nuovi centri ospedalieri od ambulatoriali a totale carico della Regione, la proprietà resta a quest'ultima ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente articolo:

« Le Amministrazioni provinciali, i Comuni, le Istituzioni, i Consorzi di assistenza sanitaria ed altri Enti pubblici di assistenza e beneficenza, che intendano giovarsi dei benefici della presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, corredata nel caso in cui si chieda un contributo del progetto che si intende attuare e del piano finanziario.

Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime il parere il Comitato tecnico sanitario regionale e qualora si tratti di costruzioni che comportano una spesa superiore a lire 10.000.000 il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente articolo:

« Nel caso di finanziamento totale da parte della Regione, alla esecuzione delle opere provvede direttamente l'Amministrazione regionale; questa è tuttavia autorizzata a delegare all'esecuzione medesima le amministrazioni di cui all'art. 2, ove esse ne facciano richiesta dimostrando di essere in grado di provvedervi a mezzo del proprio ufficio tecnico.

Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere le amministrazioni di cui all'art. 2, salvo che non richiedano alla Amministrazione regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione della medesima le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente articolo

« Qualora alla esecuzione delle opere o all'attrezzamento provvedano direttamente le istituzioni o gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base ai

certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.

La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1951, n. **9.**

Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 2 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale in servizio alla data della presente legge presso l'Amministrazione regionale con mansioni di copia può essere conferito il grado iniziale del gruppo *C* e il relativo trattamento economico, qualora abbia dimostrato capacità nell'espletamento del servizio medesimo, pur mancando del titolo di studio ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1951 e sarà pubblicata nel *Bollettivo Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1951, n. **10.**

Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 2 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati della Regione che esplicano le funzioni di economo viene corrisposta a titolo di rimborso per eventuali perdite derivanti dal maneggio dei fondi una indennità mensile nella misura seguente:

Economo	Cassiere della Regione	L. 5.000
Ragioniere	Economo del Consiglio Regionale	» 5.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 15 ottobre 1949.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 giugno 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1951, n. **11.**

Servizio di tesoreria della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 10 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la convenzione allegata alla presente legge, con la quale la Regione autonoma della Sardegna affida, per la durata di cinque anni, salvo proroga, alla Banca nazionale del lavoro, Istituto di diritto pubblico, il proprio servizio di Tesoreria.

Art. 2.

L Assessore alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta, a introdurre nel bilancio regionale 1951, le variazioni necessarie per l'esecuzione della predetta convenzione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 luglio 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1951, n. **12.**

Norme per le elezioni del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 21 *luglio* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, le elezioni del Consiglio Regionale si svolgono secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, con le modifiche di cui alla presente legge.

L'art. 4, primo e secondo comma, e gli articoli 17 e 19 del decreto Presidenziale citato sono esclusi dal rinvio di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun Collegio è stabilito in ragione di uno per ogni ventimila abitanti o frazione superiore a diecimila, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, la tabella prevista dall'art. 2 del decreto Presidenziale Regionale 12 dicembre 1948, n. 1462, sarà formata con deliberazione della Giunta Regionale ed emanata con decreto del suo Presidente.

Art. 3.

Salvi i casi previsti dall'art. 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio Regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 4.

In relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, la costituzione dell'ufficio provvisorio e l'elezione dell'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale hanno luogo in conformità delle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 5.

Le spese relative alla esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 agosto 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1951, n. **13.**

Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 21 *settembre* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, ed agli Assessori che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità nella misura appresso indicata:

— per le missioni sia nell'interno che fuori della Regione L 4500 giornaliere, oltre a L. 2500 per il pernottamento.

Uguale trattamento compete ai consiglieri regionali che si recano fuori residenza per incarico del Consiglio o della Giunta.

Art. 2.

L'indennità di trasferta per i consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni e del Consiglio e non risiedono nel capoluogo della Regione è di L 5000 al giorno.

Art. 3.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Art. 4.

La legge 30 novembre 1949, n. 5, e l'art. 7 della legge 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 settembre 1951.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1951, n. **14.**

Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 21 *settembre* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:

a) ai proprietari, ai conduttori ed ai coltivatori di aziende agricole, singoli od associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati, incluse nei comprensori di loro pertinenza;

b) ai gestori, che ne dispongano prevalentemente nell'esecuzione di lavori per conto terzi.

I contributi non possono superare nei casi di cui alla lettera *a*) la misura del 40%, e nei casi di cui alla lettera *b*) quella del 30 % del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessorie fino al trasporto a destinazione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ad enti pubblici che svolgono attività didattica e sperimentale nel campo della meccanica agraria.

Quando la sovvenzione è destinata all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli da impiegarsi nello svolgimento di tali attività il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 %.

Art. 3.

L'Assessore all'agricoltura e foreste, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, determina ogni anno con suo decreto, in relazione alle diverse zone della Sardegna e per le diverse categorie di aziende, le specie e le caratteristiche delle macchine e degli attrezzi ammessi a contributo e le relative misure dei contributi, nei limiti previsti dall'art. 1.

Art. 4.

I fondi annualmente stanziati per i contributi previsti dalla presente legge sono di preferenza destinati a sovvenzionare l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la sistemazione dei terreni, comprese le trattrici, purchè destinate a tali fini.

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni dalla data della concessione dei benefici di cui alla presente legge, i beneficiari non possono distogliere dal previsto impiego le macchine e gli attrezzi agricoli acquistati, nè cederli nè venderli, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Tale autorizzazione è concessa in base a domanda motivata, e sentito il parere del competente Comitato provinciale dell'agricoltura, nei soli casi comprovata impossibilità a usare e gestire utilmente le macchine ed attrezzi e con l'obbligo di eventuale rifusione dei contributi concessi proporzionalmente al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

Le macchine e gli attrezzi di produzione nazionale o nazionalizzati, acquistati con i benefici previsti dalla presente legge, non possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione salvo il caso che il proprietario restituisca l'ammontare del contributo percepito.

Per le macchine e gli attrezzi di produzione estera, importati direttamente dall'estero in esenzione dei diritti doganali a norma dell'art. 12, comma terzo, dello Statuto speciale per la Sardegna, il divieto di trasferimento fuori del territorio della Regione è in ogni caso assoluto e permanente.

Per lo stesso periodo di cinque anni i beneficiari del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, — e anche quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo quando intendano impiegare le macchine e gli attrezzi acquistati in lavori per conto di terzi — devono osservare le tariffe stabilite per le diverse prestazioni dall'Assessore all'agricoltura e foreste, che le determina periodicamente con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura.

Art. 6.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente articolo, i beneficiari devono restituire il contributo. A garanzia di tale restituzione i beneficiari, per ottenere il pagamento del contributo, debbono consentire a favore della Regione la costituzione di un privilegio sulle macchine e sugli attrezzi acquistati.

Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo. Per la costituzione e la efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9 e 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario.

I beneficiari possono offrire altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 7.

Nel caso di acquisti rateali o finanziati da istituti di credito, il contributo può essere versato all'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'Istituto finanziatore purchè questi offrano idonea garanzia per le restituzioni previste nell'art. 6.

Art. 8.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli concessi allo stesso fine dallo Stato fino alla concorrenza delle misure previste negli articoli 1 e 2 che precedono; non sono cumulabili con i contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura e foreste per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali provvedono all'istruttoria ed esprimono il parere sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla agricoltura e foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto e previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.

Art. 10.

Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 49 del bilancio regionale 1951 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 settembre 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1951, n. 15.

Storno di complessivi trenta milioni dai capitoli 78, 80, 84 in favore del capitolo 82 del bilancio regionale preventivo 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 25 *del* 22 *ottobre* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo storno di L. 10.000.000 (dieci milioni) dal cap. 78, di L. 10.000.000 (dieci milioni) dal cap. 80 e di lire 10.000.000 (dieci milioni) dal cap. 84 in favore del cap. 82 del bilancio regionale preventivo 1951.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 ottobre 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1951, n. 16.

Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 5 *novembre* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione dei danni causati alle coltivazioni ed al bestiame durante l'annata agraria 1950-1951 nelle zone colpite da eccezionale e persistente siccità, che verranno determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare esecuzione ai provvedimenti previsti nella presente legge.

Sono da considerare zone colpite da eccezionale e persistente siccità, ai fini della presente legge, quelle in cui la resa media delle varie colture agrarie o allevamenti zootecnici prevalenti nelle singole zone non abbia superato, nell'annata 1951, il 35% della resa normale.

Art. 2.

A favore degli agricoltori coltivatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, delle zone indicate all'art. 1 sono concesse sementi da impiegarsi nell'annata agraria 1951 e 1952.

All'acquisto ed alla distribuzione delle sementi provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura con i fondi all'uopo stanziati dalla Giunta regionale per un ammontare complessivo di L. 30.000.000 (trenta milioni).

La concessione avverrà in ragione di un quintale per ogni ettaro coltivato nell'annata agraria 1950-1951 fino ad un massimo di cinque quintali per agricoltore singolo o socio di cooperativa.

Art. 3.

Agli allevatori diretti delle zone indicate all'art. 1, che abbiano subito in conseguenza della siccità perdite di bestiame, sono concessi contributi, per un ammontare complessivo non superiore a L. 50.000.000 (cinquanta milioni), per l'acquisto di bestiame preferibilmente miglioratore in misura pari ai due quinti del valore del bestiame perito calcolati in relazione al numero massimo di 150 capi di bestiame minuto e a 6 capi di bestiame grosso.

Art. 4.

Le domande degli interessati devono essere rivolte ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali istruiscono le pratiche e dispongono le singole concessioni, sentiti i rispettivi Comitati provinciali e previ i necessari accertamenti.

Per quanto disposto dall'art. 2 gli Ispettorati medesimi si accertano altresì della disponibilità e preparazione dei terreni.

Delle concessioni disposte detti Ispettorati daranno rendiconto alla Giunta regionale.

Art. 5.

A favore degli agricoltori coltivatori diretti o conduttori ed a favore degli allevatori diretti o conduttori, singoli o riuniti in cooperative, delle zone indicate negli articoli precedenti sono concessi prestiti agrari per acquisto di scorte fino all'ammontare massimo complessivo di L. 70.000.000 (settanta milioni).

Dette concessioni avranno luogo tramite l'Istituto di credito agrario per la Sardegna che vi provvederà direttamente o valendosi delle Casse comunali di credito agrario.

La concessione avrà durata non superiore a cinque anni, e non sarà gravata da interessi, nè da altri oneri, restando questi ultimi a carico della Regione, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato regionale per le finanze e l'Istituto predetto.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, è coltivatore diretto colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia; è allevatore diretto colui, che col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge e l'armento.

Art. 7.

Le spese previste dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge faranno carico ad appositi capitoli da inscrivere in bilancio con storni dal capitolo 106 dello Stato di previsione per l'esercizio 1951.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1951, n. 17.
Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno del 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 5 *novembre* 1951).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere in via di urgenza ed a proprio totale carico nei casi non previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, a mezzo dei competenti Uffici del genio civile ed in base a proprie direttive, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, nelle località colpite dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno 1951, alla riparazione ed al consolidamento di fabbricati già adibiti ad abitazione e dipendenze anche agricole o zootecniche, nonchè alle relative demolizioni e sgomberi di materiale.

Le riparazioni devono essere limitate all'indispensabile per ripristinare l'uso dello stabile lesionato tenuto conto altresì delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Art. 2.

Non sono ammessi ai benefici della presente legge i danneggiati che si trovino in condizioni di particolare agiatezza economica, a giudizio di una Commissione comunale composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei Carabinieri e da un sinistrato nominato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio 1951, rubrica « Assessorato ai lavori pubblici » sottorubrica « Opere pubbliche varie », è istituito il capitolo 103-*bis* « Spese per lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità determinate da eventi calamitosi ».

A favore di detto capitolo 103-*bis* la Giunta regionale è autorizzata ad operare gli storni da altri capitoli fino all'ammontare di L. 150.000.000, salvo ulteriori stanziamenti in relazione alla definitiva determinazione degli interventi necessari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 1951

CRESPELLANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8105085) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 200